



LA RETTRICE

- VISTO il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;
- VISTO il Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti Superiori, approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 "Riordinamento delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della normativa in materia sanitaria;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- VISTO il D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle Scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/ CEE", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto 21 dicembre 1999 n.537, "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali";
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, relativo alle modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 509/1999;
- VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. del 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale";
- VISTO il D.M. del 24 luglio 2006 "Riassetto delle Scuole specializzazione di Area Psicologica e successive integrazioni;
- VISTE le delibere del Senato Accademico del 13 marzo, del 25 settembre e del 13 ottobre 2007, relative al riordino delle Scuole di specializzazione dell'area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, relativa alla riforma del sistema universitario;
- VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 18 giugno 2013, inerente alla Scuola di specializzazione in Valutazione e Gestione del Rischio Chimico;
- VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, concernente la riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il D.I. 16 settembre 2016, n. 716, inerente alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016 e del Senato Accademico del 13 dicembre 2016, relative al riordino degli ordinamenti delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici;
- VISTO il D.R 3446/2022 del 30 novembre 2022 con il quale è stato emanato il Regolamento in materia di contribuzione studentesca;
- VISTO il D.I. 13 giugno 2017, n. 402, contenente gli standard, i requisiti della rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.R. n. 1709 del 10 luglio 2017, con il quale sono stati modificati gli ordinamenti delle Scuole di specializzazione istituite ai sensi del D.I. 68/2015;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, parte generale, prima sezione, emanato con D.R. 26 giugno 2018, n. 1672;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 21 gennaio 2019, n. 50, relativo al riordino degli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione di Area psicologica;

VISTO il D.M. 21 gennaio 2019 “Riaspetto delle Scuole di specializzazione di area psicologica”, e successive integrazioni;

VISTO il D.R. 3862/2019 del 6 dicembre 2019, con il quale è stata emanata la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti della Sapienza;

VISTA la Legge del 12 aprile 2022 n. 33 recante disposizioni in materia di contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore e il successivo D.M. del 29 luglio 2022 n. 930;

VISTO il Decreto Direttoriale del 23 settembre 2025, n. 1299, con il quale è stato disposto l'accreditamento e l'accreditamento provvisorio per l'anno accademico 2024-2025 delle 61 scuole di specializzazione di area sanitaria proposte da Sapienza;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2025 e del Senato Accademico del 21 ottobre 2025 relative all'Offerta Formativa delle Scuole di Specializzazione.

DECRETA

l'emanazione del **“Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”** composto di 23 articoli suddivisi in tre capi e un allegato contenente l'offerta formativa dei corsi di specializzazione.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta nell'apposito registro

LA RETTRICE

Prof.ssa Antonella POLIMENTI

Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione e articolazione	4
Capo I - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici a.a. 2024-2025	5
Articolo 2 - Immatricolazione	5
Articolo 3 - Contemporanea iscrizione	5
Articolo 4 - Il contratto di formazione specialistica	6
Articolo 5 - Iscrizione agli anni successivi	6
Articolo 6 - Sospensione della formazione specialistica	7
Articolo 6 bis - Assenze per motivi personali e impedimenti temporanei	7
Articolo 7 -Trasferimenti in entrata e in uscita, passaggi, dalle Scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici.....	8
Articolo 8 - Prove finali annuali	9
Articolo 9 - Esame di diploma di specializzazione	9
Articolo 10 - Forme di contrattualizzazioni per gli specializzandi medici	10
Articolo 11 - Monitoraggio risultati formazione medico specialistica - Questionario.....	11
Capo II - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione area sanitaria con accesso riservato anche ai non medici per l'a.a. 2023-2024 e 2025-2026, di area odontoiatrica per l'a.a. 2024-2025 e 2025-2026 e, per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono a corsi di specializzazione ai corsi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica medica, delle aree della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Psicologica, Giuridica, e Valutazione e gestione del rischio chimico per l'a.a. 2025-2026	13
Articolo 12 - Immatricolazione	13
Articolo 13 - Contemporanea iscrizione	13
Articolo 14 - Iscrizioni agli anni successivi al primo	14
Articolo 15 - Sospensioni e interruzioni	15
Articolo 16 - Trasferimenti in entrata e in uscita	15
Articolo 18 - Sostenimento esami annuali e frequenza	16
Articolo 19 - Prova finale	16
Capo III - Norme di carattere generale	18
Articolo 20 - Autocertificazioni, certificazioni, pergamena, e-mail istituzionale	18
Articolo 21 - Richieste in deroga	19
Articolo 22 - Rinuncia al corso di specializzazione	19
Articolo 23 - Rimborso tasse	19

Articolo 1 - Ambito di applicazione e articolazione

1. I corsi di Specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali corsi possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono regolamentati dalle suddette disposizioni. Al termine del percorso formativo viene rilasciato il Diploma di specializzazione nel settore prescelto.
2. I corsi di Specializzazione attualmente sono raggruppabili in aree distinte:
 - Area sanitaria ad accesso riservato ai medici
 - Area sanitaria ad accesso riservato anche ai non medici
 - Area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
 - Area psicologica
 - Area delle professioni legali
 - Area valutazione e gestione del rischio chimico
3. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono ai Corsi di specializzazione di area medica per l'a.a. 2024-2025, di area sanitaria con accesso riservato anche ai non medici per l'a.a. 2023-2024 e 2025-2026, di area odontoiatrica per l'a.a. 2024-2025 e 2025-2026 e, per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono a corsi di specializzazione ai corsi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica medica, delle aree della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Psicologica, Giuridica, e Valutazione e gestione del rischio chimico per l'a.a. 2025-2026. Tali disposizioni si applicano altresì agli studenti già iscritti o in corso, per le parti compatibili con la loro situazione accademica.
4. I corsi di specializzazione delle diverse Aree, oltre a vedere attivato, alla data di emanazione del presente regolamento, un diverso anno accademico, seguono norme di carattere amministrativo differenti, in particolare si distinguono le norme che regolano i corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici rispetto a quelli delle altre Aree. Gli articoli che seguono rispettano tale diversificazione.
5. Le norme, le modalità e le scadenze contenute nel presente Regolamento si danno per conosciute ed accettate dagli studenti che si immatricolano e si iscrivono ai corsi di specializzazione di cui al co. 2.

Il presente Regolamento viene reso pubblico mediante il sito internet dell'Università www.uniroma1.it

Capo I - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici a.a. 2024-2025

Articolo 2 - Immatricolazione

1. Il concorso nazionale. Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) procede ogni anno all'emanazione del bando di ammissione ai corsi di cui al presente Capo ai sensi del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le procedure concorsuali sono gestite dal MUR a livello nazionale e le graduatorie sono pubblicate sul sito <http://www.university.it> unitamente alle scadenze delle immatricolazioni nonché degli eventuali scorimenti nella graduatoria di merito.

2. Requisiti di accesso. Ai corsi di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici possono accedere i possessori del titolo di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e equipollenti e dell'abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita prima dell'inizio delle attività didattiche. In caso di possesso di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita all'estero, entro l'inizio delle attività didattiche è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. L'Ateneo ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sul possesso del titolo di abilitazione.

3. Modalità di immatricolazione. Per ottenere l'immatricolazione definitiva ad un corso di Specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo seguendo le indicazioni sulla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/specializzazioni-immatricolazione>.

4. Tasse di immatricolazione: scadenze e importi. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di Specializzazione di cui al presente capo per l'anno accademico 2024-2025 effettuano il pagamento delle tasse secondo le modalità ed il calendario comunicati dal MUR e pubblicati sul sito di Ateneo.

Le tasse sono suddivise in due rate: la prima rata di importo pari a € 613,00 e la seconda rata di importo pari a € 655,00 per un totale annuale pari a € 1.268,00.

Alla prima rata si aggiungono la tassa regionale di € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00.

Lo studente che all'atto dell'immatricolazione paga solo la prima rata e la tassa regionale dovrà pagare la seconda rata entro il **31 marzo 2026**.

Nel caso in cui la seconda rata non venga pagata entro la scadenza prevista è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00. Se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.

5. Controlli. L'Università può disporre in ogni momento, anche dopo l'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati; di tale provvedimento sarà data notizia all'interessato unicamente mediante invio di mail all'indirizzo istituzionale ed all'indirizzo mail inserito su Infostud.

Articolo 3 - Contemporanea iscrizione

1. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo a un corso di laurea di I o II livello.

2. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo e a un corso di Master di I e II livello o a un corso di dottorato di ricerca.

3. Nei casi di frequenza congiunta con un dottorato di ricerca, il Collegio docenti del corso di Dottorato valuta l'eventuale domanda di riduzione delle attività dottorali e di riduzione delle annualità di iscrizione al dottorato a un minimo di anni due, previa valutazione positiva della coerenza delle attività di ricerca, già svolte nel corso di specializzazione medica con il progetto dottorale nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e

- dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal Corso di Dottorato, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione medica e dal Collegio dei docenti del Dottorato;
- b) incompatibilità tra la borsa di Dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della Scuola di specializzazione;
- Ai fini dell'accoglimento della domanda di cui al presente comma, è richiesto, altresì, il giudizio di compatibilità, espresso dal Consiglio della Scuola di specializzazione, del progetto dottorale con le finalità didattiche della Scuola di specializzazione medesima.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo e a un altro corso di specializzazione.
 5. Per i corsi di formazione e alta formazione non sono previsti vincoli.
 6. È consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli, per sole ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali, previa autorizzazione della rispettiva struttura didattica.
 7. Non è consentita la contemporanea titolarità di un assegno di ricerca.

Articolo 4 - Il contratto di formazione specialistica

1. **Il contratto di formazione specialistica.** Dopo l'immatricolazione il medico stipula uno specifico contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs 368/99, di durata annuale, che è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione previa verifica delle condizioni legittimanti.
Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
I contratti vengono scaricati dal gestionale delle carriere-Smart Edu dagli specializzandi per la sottoscrizione con firma digitale e successivamente inviati alla firma del Rettore e del Delegato alla firma per la Regione Lazio.

2. **Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione.** Durata e modalità di svolgimento delle attività di specializzazione, nonché i diritti e i doveri degli specializzandi sono normati dal D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e successive modifiche e/o integrazioni.

La data di inizio della frequenza alla formazione specialistica è stabilita annualmente dal Decreto MUR che determina l'assegnazione dei posti.

Articolo 5 - Iscrizione agli anni successivi

1. **Frequenza ed esami.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione ed aver sostenuto gli esami di fine anno.
2. **Tasse: importi e scadenze.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente deve pagare le tasse previste solo dopo il sostenimento dell'esame finale. Gli studenti che si iscrivono ai corsi di specializzazione di cui al presente Capo pagano un totale annuale pari a € 1.268,00.
La prima rata, di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo se dovuta, va pagata entro il **30 gennaio 2026**.
La seconda rata di importo pari a € 655,00 va pagata entro il **31 marzo 2026**.

3. **Sovrattasse per tardivo pagamento.** Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro le scadenze previste è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00. Se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.
Qualora lo specializzando sia in debito delle tasse dell'intero anno accademico deve inviare al Settore Scuole di specializzazione una domanda in bollo nella quale dovranno essere inserite le motivazioni del ritardo per poter essere autorizzato al pagamento.

4. **Esonero disabilità.** Coloro che risultano iscritti al primo anno o ad anni successivi al primo, con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 66% sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo pari a **€ 16,00** e sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e dai contributi di iscrizione.

Articolo 6 - Sospensione della formazione specialistica

1. Cause di sospensione. La formazione specialistica si sospende in caso di assenze in numero superiore a 40 giorni anche non continuativi per:

- a) malattia del figlio/a dello specializzando;
- b) congedo parentale;
- c) astensione anticipata gravidanza per condizioni di lavoro pericolose;
- d) astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose;
- e) congedo di maternità (astensione obbligatoria)
- f) assunzione del dipendente pubblico per il tempo necessario al suo inquadramento e di norma per ulteriori 90 giorni dalla data di inquadramento. Alla conclusione del suddetto periodo la sospensione si intende risolta. L'Ateneo ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sulla posizione giuridica dello specializzando.

2. Effetti della sospensione della formazione specialistica. I periodi di assenza, anche se non continuativi, che superino i 40 giorni nell'arco di un anno di contratto devono essere recuperati. Il sostenimento dell'esame finale dell'anno di corso in cui si è verificata la sospensione avverrà in un appello straordinario. Correlatamente subirà uno slittamento la data di conseguimento del Diploma di Specializzazione che avverrà in una sessione straordinaria al completamento della formazione teorico-pratica.

In caso di sospensione e successivo recupero della formazione specialistica, la scadenza dei pagamenti viene stabilita dal Settore Scuole di specializzazione.

Non è prevista la ripetizione dell'anno di corso.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico e nei periodi di recupero viene corrisposto l'intero importo. Nei casi di cui al co.1 lett. f) per il periodo di assenza non è previsto alcun corrispettivo.

La domanda di sospensione dovrà essere inviata **entro tre giorni** dall'inizio del periodo di sospensione, allegando idonea documentazione attestante la causa di sospensione. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della Scuola.

In caso di malattia dovrà essere allegata la certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi o, in caso di gravidanza, la data di inizio della gestazione e la data presunta del parto.

3. Congedo di maternità (astensione obbligatoria). Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità la specializzanda ha la facoltà di continuare la formazione sino al giorno antecedente la data presunta del parto. In questo caso oltre al certificato del medico specialista è necessario allegare, anche in momento successivo rispetto alla presentazione della domanda di sospensione, la certificazione del medico competente dell'azienda sanitaria presso cui è incardinata la Scuola ai fini della prevenzione e tutela della salute o, in caso di convenzione, della struttura dove si svolge l'attività formativa, che attesti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Alla scadenza del periodo di sospensione è necessario presentare il certificato di nascita del bambino o una dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva alla data presunta, la specializzanda dovrà presentare una nuova istanza di sospensione ad integrazione del periodo di sospensione obbligatorio.

Articolo 6 bis - Assenze per motivi personali e impedimenti temporanei

Non comportano la sospensione del periodo di formazione:

- a) le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non

pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Per le suddette assenze non vi è sospensione del trattamento economico e non devono essere recuperate (art. 40 comma 4 del d. lgs 368/1999);

b) gli impedimenti temporanei inferiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi, debitamente giustificati. Per i suddetti impedimenti non vi è sospensione del trattamento economico e non devono essere recuperati. Qualora il Consiglio di Scuola di Specializzazione, dopo le opportune verifiche, ritenga che le assenze in argomento abbiano pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi formativi dovrà stabilire le modalità con cui lo specializzando dovrà raggiungere gli obiettivi stessi senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Articolo 7 -Trasferimenti in entrata e in uscita, passaggi, dalle Scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. **Scadenze vincolanti.** Gli iscritti alle Scuole di specializzazione di Area sanitaria ad accesso riservato ai medici possono chiedere il trasferimento da e per altro ateneo **solo per gli anni successivi al primo** ed esclusivamente nei **45 giorni prima** della data di termine dell'attività formativa prevista nel bando dell'anno di immatricolazione, indipendentemente da eventuali periodi di sospensione fructi. Le domande di trasferimento presentate incomplete devono essere regolarizzate entro i 20 giorni successivi alla decorrenza del trasferimento. In caso contrario verranno considerate rinuncia al trasferimento richiesto.

2. **Trasferimento ad altra Università.** Lo specializzando può chiedere il trasferimento:

- a. se ha una posizione amministrativa regolare;
- b. previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di specializzazione dell'Ateneo di destinazione;
- c. con nulla osta del Consiglio della Scuola dell'Ateneo di partenza e di destinazione e, se finanziato a livello regionale, anche del parere della regione finanziante;
- d. solo in presenza di gravi motivi personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto o in presenza di documentati gravi motivi di salute.

Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento ad altra Università deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso e inviare entro le scadenze di cui al comma 1) la seguente documentazione:

- istanza in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria;
 - nulla osta del Consiglio della Scuola dell'Ateneo di partenza e di destinazione, e se finanziato a livello regionale anche del parere della regione finanziante;
 - nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Università per la quale si chiede il trasferimento.
- A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di tassa trasferimento uscita (TTU) di € 65.

3. **Trasferimento da altra Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altra Università, anche estera, deve presentare entro la scadenza di cui al comma 1) la seguente documentazione:

- istanza in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso l'Università La Sapienza;
- nulla osta del Direttore della Scuola per la quale si chiede il trasferimento, attestante espressamente che "*in base al numero degli iscrivibili è concesso il nulla osta*" e se finanziato a livello regionale anche del parere della regione finanziante;
- copia dello statuto/ordinamento/Regolamento della Scuola di Specializzazione dell'Università di provenienza;
- autocertificazione degli esami sostenuti;

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di tassa trasferimento entrata (TTE) di € 65.

Se proveniente da Università estera, lo specializzando è iscritto all'anno di iscrizione stabilito dalla struttura didattica in ragione della valutazione della riconoscibilità degli esami sostenuti.

4. **Trasferimento posti aggiuntivi.** Lo specializzando titolare di posto aggiuntivo riservato deve presentare la seguente ulteriore documentazione:

- se SSN: parere favorevole dell'Assessorato alla Sanità della Regione presso la quale è

incardinato il medico in formazione specialistica; se militare: nulla osta MUR, autorizzazione al trasferimento del comando di appartenenza e del Ministero della Difesa.

5. Passaggio di Facoltà. Lo specializzando che intenda chiedere il passaggio da una Scuola di specializzazione di una Facoltà a quella di un'altra Facoltà sempre di questo Ateneo, deve presentare la seguente documentazione:

- domanda in bollo intesa ad ottenere il passaggio;
- nulla osta di entrambi i Direttori della Scuola;

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di € 65. L'istanza può essere presentata anche in corso d'anno. Il passaggio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le istanze di trasferimento e di passaggio incomplete devono essere regolarizzate entro i 20 giorni successivi alla decorrenza del trasferimento. In caso contrario verranno considerate rinuncia al trasferimento o al passaggio richiesto.

La tassa pagata non costituisce accettazione del trasferimento e non può essere rimborsata.

Articolo 8 - Prove finali annuali

1. Prova finale annuale. Lo specializzando al termine dell'anno di formazione è tenuto a frequentare tutte le attività formative previste dall'Ordinamento/Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

L'appello per il sostenimento della prova finale annuale sarà fissato, per tutti gli specializzandi anche se titolari di posti riservati, in una data compresa nei 15 giorni precedenti o successivi al termine delle attività formative previste nel bando dell'anno di immatricolazione; per gli specializzandi che hanno fatto istanza di trasferimento ad altro Ateneo l'appello sarà fissato in una data compresa nei 15 giorni precedenti il termine delle attività formative.

2. Mancato superamento prova finale annuale. In caso di mancato superamento della prova finale annuale da parte degli specializzandi, sia contrattualizzati che riservatari, essi non possono ripetere né gli esami annuali né l'anno di corso e decadono dalla loro condizione di medici in formazione specialistica.

Parimenti si intende automaticamente risolto il contratto di formazione specialistica.

3. Prova finale annuale per gli specializzandi assunti con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale

Per gli specializzandi assunti ai sensi dell'art. 10 co. 1 del presente Regolamento, le scuole di specializzazione provvedono alla certificazione e alla valutazione delle sole attività formative teoriche svolte ai fini del passaggio di ciascun anno, la quale concorre alla determinazione del punteggio finale di diploma di specializzazione.

Articolo 9 - Esame di diploma di specializzazione

1. Il corso di specializzazione si conclude con il sostenimento di un esame di diploma con discussione della tesi, che, di norma, si tiene alla fine dell'ultimo anno di formazione specialistica, fermo restando la regolarità delle frequenze dell'ultimo anno ed il superamento della prova finale annuale dell'ultimo anno.

In considerazione della peculiarità di durata dell'anno di formazione specialistica, che non è correlata all'anno accademico, la Direzione della Scuola deve fissare gli esami di diploma almeno dieci giorni dopo il sostenimento della prova finale annuale dell'ultimo anno e comunque al termine del contratto di formazione specialistica. Nel caso in cui la seduta, esclusivamente per esigenze di organizzazione didattica, venga fissata fino a un massimo di 7 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del contratto, il Direttore della Scuola è tenuto a comunicare, alla segreteria amministrativa, che gli specializzandi assolveranno i loro obblighi di frequenza fino al termine del contratto.

Le Direzioni delle singole Scuole possono stabilire sedute straordinarie per gli specializzandi che abbiano goduto di periodi di sospensione ed abbiano recuperato tali periodi.

L'ammissione da parte della Scuola all'esame di diploma attesta che lo specializzando ha

acquisito tutte le abilità professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola stessa mentre il Settore Scuole di specializzazione verifica la regolarità rispetto al pagamento delle tasse e al superamento di tutti gli esami previsti dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

2. **Presentazione della domanda.** Per sostenere l'esame di diploma è necessario seguire la procedura, disponibile al link: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/specializzazioni-mediche#discussione-tesi>, sul portale gestionale delle carriere Infostud-Smart_Edu 45 gg. prima della data fissata dalla Scuola per l'esame finale.

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di una tassa di laurea di € 32,00 e successivamente, ma comunque almeno 10 gg prima della discussione, dovrà essere caricato sul portale pdf della tesi con frontespizio firmato dal Direttore della Scuola.

La quota per l'esame di diploma va versata una sola volta per ogni ciclo di studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento dell'esame di diploma.

Articolo 10 - Forme di contrattualizzazioni per gli specializzandi medici

1. Reclutamento con contratto a tempo determinato e con orario a tempo parziale

1.1. Fino al 31 dicembre 2027 gli specializzandi medici, iscritti almeno al secondo anno di corso, che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina, possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale.

1.2. Il contratto di cui al comma 1 deve avere la durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione;

1.3. La struttura di inquadramento deve far parte della rete formativa della scuola di specializzazione in cui si è iscritti o della rete formativa di qualunque scuola di specializzazione sul territorio nazionale per la disciplina di riferimento; oppure la struttura, ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 342, lettere a) e b), deve aver proceduto all'acquisizione della certificazione di sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative rilasciata dal Ministero della Salute di concerto con il MUR.

1.4. La possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale è ammessa anche per le strutture sanitarie private accreditate, facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione; tale possibilità è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture.

1.5. L'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento accreditato, ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, presso i quali gli specializzandi svolgono la formazione pratica, hanno l'obbligo di garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia.

1.6. La definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è demandata a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e l'Università, conclusi sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (D.M. 10 dicembre 2021).

In caso di interesse alla stipula di un contratto di cui al co.1.1 l'ente di futuro inquadramento invia all'Ateneo: a) formale richiesta di assunzione; b) copia del bando a cui lo specializzando ha partecipato e del contratto proposto; c) una attestazione in cui l'ente dichiara la scuola di specializzazione (per la disciplina di interesse) alla cui rete formativa afferisce oppure, ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 342, lettere

a) e b), l'Ente deve aver proceduto all'acquisizione della certificazione di sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative rilasciata dal Ministero della Salute di concerto con il MUR.

1.7. In caso di ente di inquadramento fuori dalla Regione Lazio, l'Ateneo stipula un accordo con la Regione di riferimento.

2. Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi e incarichi individuali a tempo determinato

Fino al 31 dicembre 2025, fatte salve eventuali proroghe normative, aziende ed enti del SSN possono conferire incarichi semestrali di lavoro autonomo e incarichi a tempo determinato di durata semestrale prorogabili, non oltre dodici mesi, a specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo** anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. In caso di interesse alla stipula di tale tipologia di contratto, l'ente di futuro inquadramento invia all'Ateneo: a) formale richiesta di assunzione; b) copia del bando a cui lo specializzando ha partecipato e del contratto proposto.

3. Incarichi libero-professionali (8 ore)

Ai sensi del Decreto Legge del 30 marzo 2023 n. 34 articolo 12, comma 2 e 3 (convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56) fino al 31 dicembre 2026, in via sperimentale, in via sperimentale, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso tutti i servizi sanitari del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

4. Sostituzione dei medici di Medicina Generale ed iscrizione negli Elenchi della Guardia Medica

Secondo l'articolo 2-quinquies, comma 2, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, e ss.mm.ii: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza...".

5. Raccolta di sangue ed emocomponenti

Secondo l'articolo 12, comma 2 bis, del Decreto Legge n.34 del 30 marzo 2023 e ss.mm.ii.: "Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi."

Articolo 11 - Monitoraggio risultati formazione medico specialistica - Questionario

Il D.M. 402/2017 prevede la somministrazione di questionari anonimi, somministrati ai medici in formazione, per la verifica di aspetti sia di tipo quantitativo sia di tipo qualitativo riferiti alle scuole di specializzazione frequentate.

Il questionario si rivolge ai medici in formazione specialistica iscritti a tutti gli anni di corso ed è disponibile sul sito del CINECA.

L’Osservatorio Nazionale sulla Formazione sanitaria specialistica ha previsto che **la partecipazione dello specializzando alla rilevazione di cui al questionario sia da intendersi come condizione di accesso alle prove finali annuali e per gli iscritti all’ultimo anno, all’esame di diploma.**

Capo II - Norme per gli studenti dei corsi di specializzazione area sanitaria con accesso riservato anche ai non medici per l'a.a. 2023-2024 e 2025-2026, di area odontoiatrica per l'a.a. 2024-2025 e 2025-2026 e, per gli studenti che si immatricolano e si iscrivono a corsi di specializzazione ai corsi di specializzazione in Farmacia Ospedaliera e Fisica medica, delle aree della Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, Psicologica, Giuridica, e Valutazione e gestione del rischio chimico per l'a.a. 2025-2026

Articolo 12 - Immatricolazione

1. Bandi di ammissione e prove d'accesso. Per i corsi di specializzazione delle Aree di cui al presente Capo i relativi bandi di ammissione sono di competenza dell'Ateneo. Per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, anche se la prova è a carattere nazionale, sia il bando che l'organizzazione sono di competenza dell'Ateneo.

Gli studenti che intendono immatricolarsi ad un corso di Specializzazione devono sostenere una prova di accesso seguendo le procedure previste dai singoli bandi di ammissione alle Scuole di Specializzazione.

2. Immatricolazione. Per ottenere l'immatricolazione definitiva ad un corso di Specializzazione lo studente che abbia superato la prova di ammissione e che si trovi in posizione utile in graduatoria deve seguire le istruzioni pubblicate sul sito di Ateneo seguendo le indicazioni sulla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/specializzazioni-immatricolazione>.

3. Tasse: importi e scadenze. Gli studenti che si immatricolano ai corsi di specializzazione di cui al presente Capo, escluso il caso dei corsi della Scuola di Specializzazione delle professioni legali, pagano un totale annuale pari a € 1.268,00, fatto salvo eventuali modifiche e integrazioni. La prima rata è di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 e l'imposta di bollo di € 16,00 ed è pagata entro le scadenze indicate dai provvedimenti di approvazione degli atti di ammissione. La seconda rata è di importo pari a € 655,00 ed è pagata entro la scadenza indicata nei bandi di ammissione. Gli studenti che si iscrivono alla Scuola di Specializzazione delle **Professioni legali** pagano un totale annuale di € 1.788,00, fatto salvo eventuali modifiche e integrazioni. La prima rata, di importo pari a € 808,00 più tassa regionale di € 140,00 e imposta di bollo di € 16,00. La seconda rata è di importo pari a € 980,00. Il pagamento deve essere effettuato tassativamente entro la scadenza prevista nel bando e contestualmente alla pubblicazione della graduatoria pena la decadenza dal diritto all'immatricolazione stessa.

4. Controlli. L'Università può disporre in ogni momento, anche dopo l'immatricolazione, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti o per eventuali altre anomalie riscontrate sulla posizione dei candidati; di tale provvedimento sarà data notizia all'interessato unicamente mediante invio di mail all'indirizzo istituzionale ed all'indirizzo mail inserito su Infostud.

Articolo 13 - Contemporanea iscrizione

1. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo a un corso di laurea di I o II livello.

2. È consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo e a un corso di Master di I e II livello o a un corso di dottorato di ricerca.

3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di specializzazione di cui al presente capo e a un altro corso di specializzazione.

4. È consentita la contemporanea iscrizione ai corsi singoli, per sole ragioni di aggiornamento culturale e di integrazione di competenze professionali, previa autorizzazione della rispettiva struttura didattica.

5. Per i corsi di formazione e alta formazione non sono previsti vincoli.

6. È consentita la contemporanea titolarità di un assegno di ricerca. Gli emolumenti degli assegni di ricerca non sono cumulabili con Borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 della Legge 30 novembre 1989, n. 398.

Articolo 14 - Iscrizioni agli anni successivi al primo

1. **Tasse: importi e scadenze.** Gli studenti che si iscrivono alle Scuole di specializzazione di cui al presente Capo pagano un totale annuale pari a € 1.268,00, fatto salvo eventuali modifiche e integrazioni. La prima rata, di importo pari a € 613,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo, va pagata entro il **30 gennaio 2026**. La seconda rata di importo pari a € 665,00 va pagata entro il **31 marzo 2026**. Gli specializzandi che si iscrivono alla Scuola di specializzazione delle Professioni legali pagano un totale annuale di € 1.788,00 fatto salvo eventuali modifiche e integrazioni. La prima rata, di importo pari a € 808,00 più tassa regionale di € 140,00 più imposta di bollo, va pagata entro il **30 gennaio 2026**. La seconda rata, di importo pari a € 980,00 va pagata entro il **31 marzo 2026**.

Non è prevista l'applicazione dell'Isee per il diritto allo studio universitario.

2. **Scadenze posticipate.** In considerazione del termine delle attività didattiche, per gli iscritti ai corsi di Chirurgia orale, Odontoiatria pediatrica e Ortognatodonzia immatricolati nell'a.a. 2024-25 le scadenze di pagamento sono posticipate come segue: scadenza I rata entro il 31 marzo 2026 e scadenza II rata al 29 maggio 2026.

3. **Sovrattasse per tardivo pagamento.** Nel caso in cui le rate non vengano pagate entro la scadenza prevista è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento pari a € 65,00, se il ritardo si protrae oltre i sessanta giorni la sovrattassa è di € 130,00.

Qualora lo specializzando sia in debito delle tasse dell'intero anno accademico deve inviare al Settore Scuole di specializzazione una domanda in bollo nella quale dovranno essere inserite le motivazioni del ritardo per poter essere autorizzato al pagamento.

4. **Frequenza e sostenimento esami annuali.** Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo lo studente, oltre a pagare le tasse previste, deve aver frequentato interamente l'anno di iscrizione ed aver sostenuto tutti gli esami come previsto al successivo art. 14. Gli studenti che hanno terminato gli esami negli anni accademici precedenti, che devono sostenere solo la prova finale che conclude il corso di specializzazione, che hanno pagato la prima rata per l'a.a. di riferimento e che conseguono il titolo entro il 31 marzo 2026 non pagano la seconda rata delle tasse d'iscrizione, che sarà annullata sul sistema informatico a cura della segreteria amministrativa.

5. Esoneri.

Chi risulta vincitore o idoneo nella graduatoria per l'attribuzione delle **borse di studio DiscoLazio** è tenuto/a al solo pagamento di un contributo pari a € 30,00, più la tassa regionale e imposta di bollo di € 16,00.

6. **Esonero disabilità.** Coloro che risultano iscritti al primo anno o ad anni successivi al primo, con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 66% sono tenuti al solo pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 e sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e dai contributi di iscrizione.

Articolo 14 bis - Borse di studio e attività didattiche

1. **Borse di studio Scuole dell'Area sanitaria ad accesso riservato anche a non medici, di area odontoiatrica e psicologica.** Ai vincitori immatricolati alle scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso alle categorie professionali indicate nell'Art. 8, comma 1, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) sarà corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui, fatti salvi i casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente (i.e. borsisti per dottorato di ricerca; assegnisti di ricerca; beneficiari di borse di ateneo ai sensi della 398/89; beneficiari di borse regionali; assunti a tempo determinato dal SSN ai sensi dell'art. 1 comma 548-bis della legge 145/2018) di cui al successivo articolo 17. Nei suddetti casi di incompatibilità lo specializzando dovrà compilare il modulo:

https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/250911_modulo_rinuncia_non_medi ci.pdf con successivo invio alla seguente mail: segr.specializzazione@uniroma1.it.

La borsa non viene erogata per gli anni di iscrizione fuori corso o ripetente.

2. La decorrenza delle borse di cui al comma 1 del presente articolo è fissata al 1° gennaio 2026 fatte salve diverse tempistiche legate alle procedure ministeriali di accreditamento e ripartizione posti.

Articolo 15 - Sospensioni e interruzioni

1. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di area tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; delle professioni legali; della valutazione e gestione del rischio chimico di norma non possono sospendere la carriera.

Eventuali istanze possono essere valutate, caso per caso, anche in relazione agli anni di iscrizione relativi al corso di provenienza e alla possibilità che i corsi (di provenienza o di destinazione) possano essere disattivati durante il periodo di sospensione.

Nel caso di sospensione dell'attività formativa e successivo recupero della stessa, la scadenza dei pagamenti viene stabilita dal Settore Scuole di specializzazione.

2. Gli iscritti ai corsi di Specializzazione di area sanitaria con accesso alle categorie professionali indicate nell'Art. 8, comma 1, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 possono sospendere la formazione specialistica su istanza motivata. In caso di sospensione non è dovuta l'erogazione della borsa. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

3. La domanda di sospensione dovrà essere inviata **entro tre giorni** dall'inizio del periodo di sospensione, allegando idonea documentazione attestante la causa di sospensione. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della Scuola.

Articolo 16 - Trasferimenti in entrata e in uscita

1. **Trasferimento ad altra Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento ad altra Università deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute per i precedenti anni di corso e deve inviare nei **45 giorni prima** antecedenti il termine dell'anno di formazione la seguente documentazione:

- Istanza in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso altra sede universitaria;
- nulla osta del Direttore della Scuola di altra Università per la quale si chiede il trasferimento;
- nulla osta della Segreteria amministrativa dell'Università per la quale si chiede il trasferimento;

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di tassa trasferimento uscita (TTE) di **€ 65,00**.

2. **Trasferimento da altre Università.** Lo specializzando che intenda chiedere il trasferimento da altre Università deve inviare nei **45 giorni prima** antecedenti il termine dell'anno di formazione la seguente documentazione:

- Istanza in bollo intesa ad ottenere il trasferimento presso l'Università La Sapienza;
- nulla osta del Direttore della Scuola di Specializzazione della Sapienza per la quale si chiede il trasferimento e certificazione dell'avvenuta ammissione all'anno successivo;
- copia dello statuto/ordinamento/Regolamento della Scuola di specializzazione dell'Università di provenienza;
- autocertificazione degli esami sostenuti.

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di tassa trasferimento entrata (TTE) di **€ 65,00**.

Il nulla osta del Direttore della Scuola di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici per la quale si chiede il trasferimento, dovrà dichiarare espressamente che "*in base al numero degli iscrivibili è concesso il nulla osta*".

Gli studenti dell'area sanitaria con accesso riservato ai non medici allegano una dichiarazione

rilasciata dal Direttore della Scuola che attesti che lo studente seguirà il proprio percorso formativo con riguardo alla data di immatricolazione presso l'Ateneo di provenienza. Sarà cura dello studente rispettare le scadenze e le procedure di trasferimento previste dalle sedi universitarie di provenienza (trasferimento da altra Università) o di destinazione (trasferimento ad altra Università).

Articolo 17 - Reclutamento con contratto a tempo determinato

Fino al 31 dicembre 2026, a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, che risultino utilmente collocati in graduatoria per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina, possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 18 - Sostenimento esami annuali e frequenza

1. **Esami annuali.** Lo specializzando è tenuto a sostenere tutti gli esami previsti dall'Ordinamento/Regolamento della Scuola per l'anno di corso frequentato al fine di avere diritto all'iscrizione all'anno successivo.

In caso di mancato superamento dell'esame/esami gli specializzandi possono iscriversi all'anno successivo in qualità di fuori corso.

Lo specializzando può fruire per una sola volta dell'iscrizione fuori corso.

2. **Frequenza.** La Scuola è tenuta a certificare l'avvenuta frequenza dei corsi previsti per ciascun anno e/o stabilire con il proprio Statuto il numero di crediti previsti per ottenere l'iscrizione fuori corso. In caso di mancata frequenza gli specializzandi possono iscriversi in qualità di ripetenti. Lo specializzando può fruire per una sola volta dell'iscrizione ripetente. I dati di iscrizione agli anni successivi riportati nel modulo di pagamento della tassa di iscrizione prescindono dalla reale carriera scolastica dello studente.

Articolo 19 - Prova finale

1. **Ammissione alla prova finale.** La prova finale conclude il Corso di specializzazione e, di norma, si tiene alla fine dell'ultimo anno di formazione specialistica, fermo restando la regolarità delle frequenze dell'ultimo anno ove previste e il superamento dei relativi esami. L'ammissione da parte della Scuola all'esame finale attesta che lo specializzando ha acquisito tutte le abilità professionalizzanti previste dall'ordinamento della Scuola, mentre il Settore Scuole di specializzazione verifica la regolarità dello specializzando rispetto al pagamento delle tasse e al superamento degli esami previsti dal Regolamento della Scuola di Specializzazione.

2. **Ammissione a seguito di sospensione di fatto.** Alla ripresa della carriera lo specializzando che deve sostenere la sola prova finale, pertanto non è incorso nella decadenza e di fatto ha sospeso la propria carriera perché non si è più iscritto, deve versare un diritto fisso per ogni anno di iscrizione pari a € 290,00 in luogo delle tasse e sovrattasse maturate, fatto salvo eventuali modifiche e integrazioni. L'iscrizione deve essere richiesta con istanza, in bollo, alla segreteria delle Scuole di specializzazione. L'anno in cui viene richiesto di sostenere l'esame, deve essere versato per intero, comprese eventuali multe se già decorsi i termini di iscrizione.

3. **Presentazione della domanda di prova finale.** Per sostenere l'esame di diploma è necessario seguire la procedura, disponibile al link: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-di-specializzazione-area-sanitaria-con-accesso-anche-ai-non-medici#discussione-tesi> sul portale gestionale delle carriere Infostud-Smart_Edu 45 gg. prima della data fissata dalla Scuola per l'esame finale.

A seguito della presentazione dell'istanza lo specializzando sarà tenuto al pagamento di una tassa di laurea di **€ 32,00** e successivamente, ma comunque almeno 10 gg prima della discussione, dovrà essere caricato sul portale pdf della tesi con frontespizio firmato dal Direttore della Scuola. La quota per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di

studi; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell'effettivo sostenimento della prova finale.
Le Direzioni delle singole Scuole possono stabilire sedute straordinarie per studenti in particolari situazioni.

Capo III - Norme di carattere generale

Articolo 20 - Autocertificazioni, certificazioni, pergamena, e-mail istituzionale

1. **Autocertificazioni.** Lo specializzando può autocertificare i titoli di studio posseduti, ad eccezione di quelli conseguiti all'estero.
2. **Verifica delle autocertificazioni.** Nel caso in cui lo specializzando presenti all'Ateneo autocertificazioni, il procedimento relativo alla autocertificazione è sospeso fino all'acquisizione della conferma della veridicità di quanto autocertificato. Le conferme dovranno pervenire dall'Ente che detiene i dati autocertificati.
3. **Certificati.** Lo specializzando dal portale Infostud-Smart_Edu può scaricare le certificazioni attestanti la propria carriera scolastica purché sia in regola con il versamento delle tasse universitarie, sovrattasse per ritardato pagamento e della tassa regionale per il diritto allo studio e previo pagamento di una marca da bollo € 16,00 (tranne nei casi in cui non sia previsto)
4. **Certificati richiesti al Settore Scuole di Specializzazione segreteria specializzandi.** I certificati non scaricabili dal Sistema possono essere richiesti al Settore Scuole di specializzazione. I certificati rilasciati allo sportello possono essere consegnati esclusivamente agli interessati o ad altra persona munita di delega, del proprio documento di riconoscimento e di copia del documento di riconoscimento del delegante.
5. **Certificati valevoli per l'estero.** I certificati valevoli per l'estero devono essere richiesti esclusivamente alla segreteria delle Scuole di specializzazione.
Per avere un certificato tradotto e/o valevole per l'estero, lo specializzando deve richiedere in Segreteria un certificato in bollo per l'estero (sottoscritto da un funzionario della Sapienza con firma depositata in Prefettura); provvedere, se necessario, in proprio a richiedere alla Prefettura la legalizzazione per l'estero; provvedere a far tradurre i propri diplomi e certificati da un traduttore giurato iscritto all'Albo dei Tribunali d'Italia oppure inserito nelle liste dei traduttori giurati dei Consolati o Ambasciate dei Paesi di destinazione.
6. **Verifica titoli e carriera da parte di enti terzi.** Se lo specializzando incarica enti terzi (Università straniera, Agenzie per il riconoscimento dei titoli all'estero, etc.) ad acquisire dati sulla sua carriera scolastica e/o al conseguimento dei titoli presso questa Università, egli dovrà provvedere a sottoscrivere espressa delega al soggetto terzo, allegando copia di un documento di identità valido, e dovrà firmare l'autorizzazione alla conferma a terzi del titolo di studio utilizzando il modulo pubblicato alla pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-studenti>
7. **Pergamena.** La pergamena di specializzazione dovrà essere ritirata presso il Settore Scuole di specializzazione previa richiesta via mail segr.specializzazione@uniroma1.it e appuntamento.
8. **Diploma supplement.** Eventuali certificazioni relative all'attività didattica svolta, devono essere rilasciate dalle direzioni didattiche delle Scuole.
9. **E-Mail istituzionale.** La Sapienza ha attivato un servizio di posta elettronica istituzionale per gli specializzandi che si immatricolano, il relativo account viene reso disponibile 24 ore dopo il pagamento della prima rata delle tasse. Gli specializzandi sono tenuti ad attivare il proprio account con le modalità indicate nella pagina web <https://mail.uniroma1.it/Schedaregistrazione.nsf/ScegliAccount?OpenForm>. Le comunicazioni ufficiali tra l'Ateneo e gli specializzandi e viceversa avverranno solo attraverso tale canale di comunicazione.

10. Invio istanze e modulistica. Per alcune procedure è previsto l'inoltro delle istanze tramite posta elettronica istituzionale, per altre è attivo un nuovo sistema di ticketing on line a cui si può accedere con le credenziali ottenute al momento della registrazione a Infostud (matricola e password). Il servizio di ticketing è raggiungibile al seguente link:
<https://tts.uniroma1.it/otrs/customer.pl>

La modulistica è presente alla pagina: <https://www.uniroma1.it/it/pagina/corsi-di-specializzazione>

Articolo 21 - Richieste in deroga

Eventuali richieste in deroga alle norme previste nel presente Regolamento possono essere presentate via mail al Settore scuole di specializzazione mediante domanda in bollo. Il modulo "Domanda/Istanza" è presente sul sito web www.uniroma1.it alla voce Modulistica studenti. In caso di presentazione di una domanda in deroga a quanto previsto dal Regolamento, il Settore è tenuto a comunicare l'esito della richiesta all'indirizzo email istituzionale.

Articolo 22 - Rinuncia al corso di specializzazione

1. Gli specializzandi che volessero rinunciare al proprio corso di Specializzazione devono presentare una dichiarazione scritta, con marca da bollo da € 16,00, indirizzata al Rettore. La rinuncia può essere effettuata in qualsiasi momento. Gli studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi non hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già pagati. Gli studenti delle Scuole di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che si immatricolano nell'a.a. 2024-2025 e che per l'effetto delle procedure di scorrimento di graduatoria disposte dal MUR si immatricolassero ad una Scuola di specializzazione di altro Ateneo hanno diritto al rimborso delle tasse e dei contributi già versati (D.D. 647/2025).
2. Gli specializzandi che volessero revocare la propria dichiarazione di rinuncia, devono inviare una istanza scritta, in bollo da € 16,00, indirizzata al Rettore entro e non oltre i sette giorni successivi alla stessa dichiarazione di rinuncia. Non è possibile annullare la revoca.

Articolo 23 - Rimborso tasse

È possibile richiedere il rimborso di eventuali contributi di iscrizione o multe non dovute (esclusivamente per l'anno in corso) versate entro i termini previsti.

Al posto del rimborso è possibile richiedere che la somma sia trasformata in un credito per i pagamenti successivi.

Non possono essere rimborsati importi versati erroneamente per qualsiasi motivo qualora essi si riferiscano ad anni diversi da quello in corso.

Non possono inoltre essere rimborsati in nessun caso gli importi relativi alla quota di partecipazione alle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione.

I rimborsi dei contributi di iscrizione non possono comprendere la tassa regionale e l'eventuale imposta di bollo.

Allegato A - Offerta formativa Corsi di specializzazione

Area sanitaria ad accesso riservato ai medici - a.a. 2024-2025		
n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Anatomia patologica
2	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Cardiochirurgia
3	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Chirurgia Toracica
4	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Chirurgia Vascolare
5	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Dermatologia e venereologia
6	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Ematologia
7	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Farmacologia e Tossicologia Clinica
8	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Genetica medica
9	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Igiene e medicina preventiva
10	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Malattie dell'apparato digerente
11	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Malattie Infettive e Tropicali
12	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Medicina dello sport e dell'esercizio fisico
13	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Medicina di comunità e delle cure primarie
14	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Medicina e Cure Palliative
15	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Medicina fisica e riabilitativa
16	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Medicina interna
17	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Medicina del lavoro
18	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Medicina legale
19	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Microbiologia e virologia
20	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Neurochirurgia
21	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Neurologia
22	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Oncologia medica
23	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Ortopedia e traumatologia
24	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
25	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Pediatria

26	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Statistica sanitaria e Biometria
27	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Allergologia ed immunologia clinica
28	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
29	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Audiologia e foniatria
30	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Chirurgia Generale
31	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Chirurgia maxillo-facciale
32	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
33	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Endocrinologia e malattie del metabolismo
34	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Geriatria
35	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Ginecologia ed Ostetricia
36	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Malattie dell'apparato cardiovascolare
37	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Malattie dell'apparato respiratorio
38	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Medicina d'emergenza-urgenza
39	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Medicina nucleare
40	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Medicina termale
41	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Neuropsichiatria infantile
42	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Oftalmologia
43	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Otorinolaringoiatria
44	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Radiodiagnostica
45	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina	Radioterapia
46	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Reumatologia
47	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Scienza dell'alimentazione
48	Medicina e Odontoiatria - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia	Urologia
49	Medicina e Psicologia	Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore
50	Medicina e Psicologia	Chirurgia Generale
51	Medicina e Psicologia	Malattie dell'apparato cardiovascolare
52	Medicina e Psicologia	Malattie dell'apparato digerente
53	Medicina e Psicologia	Medicina d'emergenza-urgenza
54	Medicina e Psicologia	Medicina fisica e riabilitativa

55	Medicina e Psicologia	Medicina interna
56	Medicina e Psicologia - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria	Nefrologia
57	Medicina e Psicologia	Ortopedia e traumatologia
58	Medicina e Psicologia	Pediatria
59	Medicina e Psicologia - interfacoltà con Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria	Psichiatria
60	Medicina e Psicologia	Radiodiagnostica
61	Medicina e Psicologia	Radioterapia

Area sanitaria con accesso alle categorie di laureati di cui all'art. 8, comma 1 della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 - a.a. 2025-2026

n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Farmacologia e Tossicologia Clinica
2	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Genetica medica
3	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Microbiologia e virologia
4	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
5	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Medicina e Odontoiatria e Medicina e Psicologia	Statistica sanitaria e Biometria
6	Medicina e Odontoiatria	Scienza dell'alimentazione
7	Medicina e Psicologia	Patologia Clinica e Biochimica Clinica
8	Medicina e Odontoiatria	Chirurgia orale
9		Odontoiatria pediatrica
10		Ortognatodonzia
11	Farmacia e Medicina	Farmacia ospedaliera
12	Farmacia e Medicina - interfacoltà con Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	Fisica medica
13	Medicina e Psicologia	Neuropsicologia
14		Psicologia clinica
15		Psicologia del ciclo di vita
16		Psicologia della salute
17		Valutazione psicologica e consulenza (counselling)

Area della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale - a.a. 2025-2026

n.	Facoltà	denominazione
1	Architettura	Beni naturali e territoriali (2° profilo: architettura di parchi, giardini e dei sistemi naturalistico - ambientale)
2		Beni architettonici e del paesaggio
3	Lettere e Filosofia	Beni archeologici
4		Beni storico artistici
5		Beni demoetnoantropologici
6		Beni archivistici e librari
7	Lettere e Filosofia (interateneo con l'Università degli studi di Bologna e l'Università degli studi di Pavia)	Beni Musicali

Area delle professioni legali - a.a. 2025-2026

n.	Facoltà	denominazione
1	Giurisprudenza	Professioni Legali

Area della valutazione e gestione del rischio chimico - a.a. 2025-2026

n.	Facoltà	denominazione
1	Farmacia e Medicina	Valutazione e Gestione del Rischio Chimico